

Postribolo pubblico e prostituzione a Macerata nel basso Medioevo

di Emanuela Di Stefano

1. *Cronaca di una società di frontiera.* I lunghi e minuziosi elenchi del periodo 1365-1373¹, nei quali il *camerarius* del Comune di Macerata annota i singoli introiti ed esplicita le motivazioni delle sanzioni pecuniarie inflitte dal podestà - capi d'accusa, verdetti, riduzioni di pena -, costituiscono i primi, pallidi riflessi di una realtà che si intuisce diffusa quanto sommersa: la violenza nei confronti delle donne. Alcuni episodi s'impongono per la crudeltà delle immagini: Cola di Cambio "fecit insultum contra dominam Juliam, uxorem Girardini Francisci, et cum uno lapide quem habebat in manu percussit et vulneravit dictam dominam"²; Nuccio di Mucciolo "percussit dominam Clareptam, uxorem Jontoni de Macerata, manu vacua, in fatie ipsius cum sanguinis effusione"³; Cecco di Gentile, "cum uno curtello de ferro in manu, percussit et vulneravit dominam Johannam"⁴.

Per la natura della documentazione, è impossibile delineare i contorni dei singoli episodi, ma parte delle aggressioni si configura come reato sessuale. Antonio di Tomassuccio, di Belforte, è punito con un'ammenda per un tentativo di stupro: "actentavit cognoscere Catalinam", moglie di Coluccio di Paolo, "intrando domum et eundo ad lectum eius noctis tempore"⁵. E a Pietro di ser Martino, di Treviso, viene comminata una sanzione di dodici libre, "quia percussit Alenam Petri meretricem"⁶. Non è da escludere che una sordida storia di violenze si celi dietro la vicenda di una madre "illegittima", Francesca, che abbandona il figlio appena generato⁷.

Gli atti di violenza a sfondo sessuale emergenti dalle carte del camerlengo non sono che punte di un *iceberg*: non più di un quarto o un quinto dei reati sessuali appare, secondo Rossiaud, nella documentazione giudiziaria⁸. E a Macerata il tentativo di quantificazione del fenomeno si scontra con la discontinuità delle fonti trecentesche; nondimeno significativi sono i pochi casi individuabili, cumulati con i "reati" di adulterio⁹.

«Proposte e ricerche», fascicolo 34 (1/1995)

I resoconti del tesoriere non mancano di indicare la provenienza degli autori dei singoli atti, che nella gran parte dei casi risultano imputabili a forestieri¹⁰. La frequenza delle aggressioni, delle risse, dei reati specificamente sessuali va messa in relazione con le strutture demografiche, sociali, matrimoniali. E nella seconda metà del Trecento Macerata presenta gli elementi strutturali e congiunturali di una comunità di frontiera: ha l'appellativo di *civitas*¹¹, ma non conta che tre-quattromila abitanti, distretto compreso¹².

Stremata dalle crisi agrarie ed epidemiche che in pochi decenni ne hanno decurtato vistosamente la popolazione, la città tenta ora di invertire la tendenza demografica, attivando provvedimenti mirati alla incentivazione e liberalizzazione dei flussi convergenti¹³. E nelle immigrazioni trova, infine, un efficace meccanismo di reintegrazione dei vuoti: da una lista nominativa dei *fumantes*, non datata, ma collocabile cronologicamente fra Tre e Quattrocento, si desume che i recenti immigrati rappresentano non meno del 20 per cento della popolazione¹⁴.

Diversamente dai *novi cives* e, talora, dai *novi habitatores*, la massa fluttuante dei *forenses* è costituita in prevalenza da immigrati soli, che, rotto ogni legame con i luoghi di origine, si collocano ai margini della cittadinanza¹⁵. L'instabilità demografica si associa dunque all'irrequietezza sociale: sovverte ordini precostituiti, altera rapporti e comportamenti, impone nuove esigenze e forme di controllo sociale.

2. *Realtà e apparenze: verso la prostituzione istituzionalizzata.* Dalla maggiore mobilità sociale avvertibile nel tardo Medioevo, emerge l'inclinazione alla trasformazione delle consuetudini e delle determinazioni giuridiche. L'affluenza massiccia di *extraneos*, di viaggiatori, di vagabondi, insidia l'istituto familiare ed ostacola la consueta pianificazione della quotidianità femminile "esercitata da padri, genitori, mariti e confessori"¹⁶; parallelamente, emerge chiaro un dato di crescita del fenomeno della prostituzione, sia privata, o "residenziale", che itinerante¹⁷.

La prolungata sequenza di crisi agrarie ed epidemiche stringe il margine intercorrente tra indigenza e prostituzione, tra miseria morale e materiale, e nelle maggiori come nelle minori città, dove si gonfia la popolazione fluttuante, si esplicano "i drammi più spettacolari del pauperismo"¹⁸.

Squallida cronaca degli emarginati, i resoconti del camerlengo del Comune maceratese riflettono varie forme di un mondo femminile degradato: insulti, risse, aggressioni, ove le donne rivestono sia il ruolo di vittime che di protago-

niste. Il linguaggio essenziale, la sintassi vivacissima e scarna, le frequenti citazioni di "prosa parlata", offrono un ritratto incisivo, privo di sfumature. Così, accanto all'ennesimo atto di violenza nei confronti di una donna, Giuliana, ad opera di Francesco di Ventura *olim de Fabriano*¹⁹, compaiono insulti e aggressioni interamente "al femminile": "verba iniuriosa" rivolge domina Riccuzia a Pucciarella, figlia di Andrea Gentilucci, e domina Bella insulta, aggredisce e percuote, "cum quodam lapide", domina Lucia, provocandole gravi lesioni in volto. Domina Festa si scaglia contro Giuliana con espressioni ingiuriose: "begogia malafemena, che non te basta meço castrone". E Avinanta si rivolge a domina Rosa con epiteti infamanti: "soçça puctana malvagia"²⁰. Ma in un solo caso la presenza di "Alena meretrice" è resa manifesta dalle fonti²¹.

È tuttavia facilmente intuibile che il fenomeno congiunto di pauperismo e prostituzione dilaghi dalla periferia verso le vie centrali della città, suscitando riprovazione e sdegno nel *milieu* sociale: l'ostentazione del meretricio, al di là dei singoli drammi esistenziali che brutalmente disvela, è condotta infamante e detestabile, e colloca le prostitute in una posizione conflittuale con la società organizzata. L'atteggiamento d'intolleranza nei confronti del fenomeno reca evidenti i segni della doppiezza e dell'ipocrisia. L'esigenza di ripristinare il "decoro" della città trova difatti applicazione nel modello ampiamente adottato in Provenza e nelle maggiori città italiane sin dalla terza decade del Trecento²², e già prima del 1391 i dirigenti del Comune maceratese chiudono le *meretrices* in uno spazio ristretto ed istituiscono il postribolo pubblico nelle *domus* del mercatale²³.

La "cultura del postribolo", ovunque subentrata al concetto di illiceità della prostituzione²⁴, sul finire del XIV secolo si afferma nei centri della Marca, benché le prime attestazioni siano talora più tarde: a San Severino risalgono al 1426²⁵; a Jesi, solo nel 1429 appare operativa la regolamentazione del lupanare, sito "sub palatio dominorum potestatis et priorum"²⁶; a Camerino - dove le *domus* del postribolo sono di proprietà dei Varano - si conserva un istromento di locazione del 1431²⁷; e a Urbino le più antiche disposizioni risultano tardo quattrocentesche²⁸. Ma nel XV secolo il modello della prostituzione "pubblica" costituisce una realtà consolidata e, al di là delle singole esperienze, sono riconoscibili gli elementi di un comune percorso culturale e legislativo.

3. "Quasi animali in cattività". Riunite in un testo unico, le nuove misure

comunali concernenti la prostituzione confluiscono nei "pacta postribuli", che costituiscono il preludio normativo degli strumenti di locazione a lenoni e tenutarie che si avvicendano nella conduzione del postribolo maceratese: "quod nulla meretrix vel puctana possit habitare, stare vel morari in dicta civitate Macerate vel eius districtu causa faciendi carnaliter se cognosci vel supponi, nisi in dictis domibus"²⁹.

Restrizioni fortissime si applicano di conseguenza alle meretrici "private" od occasionali, qualora siano individuate e accusate pubblicamente da tre o quattro uomini, "qui cum tali vel talibus mulieribus rem vel misterium carnaliter contraxerit pro pretio et mercede"³⁰. Espulse dalla città o condotte nel pubblico postribolo, esse sono altresì sottoposte alla sanzione pecuniaria di dieci libre, ripartite ed incamerate congiuntamente dal Comune e dal tenentario del bordello, quale indennità per il mancato guadagno.

Restrizioni parziali e contraddittorie si applicano invece alle meretrici del postribolo, che impunemente - "sine banno" -, dopo il suono della terza campana circolano nelle vie della città, per raggiungere "la casa di colui che le voglia per il proprio piacere"³¹: la clientela non è evidentemente formata solo da forestieri di passaggio. I nuovi capitoli proibiscono di fatto l'ostentazione diurna della prostituzione - ma il bordello è raggiungibile ad ogni ora del giorno -, sicché, dopo il tramonto, le meretrici si aggirano "honestamente" per la città, "cum lumine", e precedute dal nunzio o dal lenone.

Tutto nel postribolo trasuda violenza e abiezione: dal peso dello sfruttamento - la terza parte dei proventi spetta "ufficialmente" al tenentario³² -, ai non infrequenti casi di coazione, più o meno esplicita, alle più vistose forme di coercizione, fisica e psichica. Con il beneplacito del Comune, lenoni e tenutarie circolano armati per la città, "die noctuque", e la loro condizione di privilegio all'interno delle mura urbane ben inquadra, altresì, la posizione di assoluto controllo e dominio sulle meretrici abitanti il pubblico postribolo. Gli "ufficiali" del podestà, dal canto loro, sono tenuti ad intervenire nelle frequenti risse che insorgono al suo interno solo quando le prostitute risultino gravemente ferite.

La rappresentazione di una quotidianità tanto truculenta quanto difforme dal "mito" ottocentesco del bordello, è contenuta in una clausola dei "pacta postribuli", che formalizza la consuetudine all'impunità: "si [...] dicta conductrix vel alie meretrices que in dictis domibus habitaverint facerent inter se aliquam rissam, insultum vel rumore, quod potestas dicte Civitatis [...] non

debeat, possit vel valeat de tali rissa, insultu vel rumore cognoscere vel procedere”, purché non si verificano lesioni profonde e permanenti, con intensa fuoriuscita di sangue e “debilitazione membri”³³.

Le meretrici soccombono alle oppressioni e alle soverchierie dei tenutari, come alle violenze dei loro stessi clienti³⁴. Ma la quotidianità è evidentemente scandita anche dalle zuffe feroci delle prostitute fra loro: “quasi animali in cattività” - per usare la nitida immagine di Maria Serena Mazzi -, negli insulti e nelle aggressioni reciproche esse trovano “lo sfogo doloroso di paure e di umiliazioni ogni giorno repressi”³⁵.

4. *Reclutamento e coercizione*. Tenutarie, lenoni e meretrici, come altrove, sono per lo più forestieri itineranti: provengono dal Brabante e dalla Francia, dalla Sclavonia e dall’Alemania. Ma ciò non esclude casi di reclutamento “in loco” ed episodi di coazione, più e meno esplicita.

All’infamia della prostituzione “pubblica” difficilmente si sottraggono le donne che vivono di espedienti e che si vendono occasionalmente, spinte dall’emergenza e dalla disperazione; ma nel postribolo confluiscono altresì le vittime della sottile trama di insinuazioni e coercizioni che si stringe attorno alla donna “di facili costumi”, circuita, sedotta e finanche stuprata³⁶.

Non conosciamo il destino della “sacrilega” Francesca, che commette “diabolico adulterio” con Manuele ebreo, e che solo grazie all’intervento salvifico di un nobile fermano si sottrae all’Inquisizione e al rogo³⁷. Né conosciamo l’ap-prodo di quelle donne di “mala fama”, che, commesso adulterio e “viciium libidinis”, sono espulse dalla città nella primavera del 1445³⁸. Certo è che il postribolo pubblico costituisce sovente l’alternativa disperata al rifiuto sociale, alla miseria implacabile, all’emarginazione: destino e castigo della donna adultera, violata, disonorata, sempre che risulti sufficientemente gradita al bordello. Comune e clientela esigono difatti “iuvenes pulcras et spetiosas”³⁹; “meretrices habiles”⁴⁰; “femine belle et formose”⁴¹.

Se la documentazione quattrocentesca esplicita i canoni della bellezza muliebre fissati dall’immaginario maschile, non altrettanto chiaramente indica il numero e la provenienza delle meretrici. Ma si intuisce che il postribolo ospita prevalentemente prostitute itineranti, giunte dagli altri bordelli sparsi nella Penisola, o dall’estero. Il rapido ricambio delle meretrici ed un certo esotismo derivante dalla vaghezza delle loro origini costituiscono evidentemente ulteriori requisiti richiesti dal Comune e dai fruitori del postribolo.

Pur frammentarie e incomplete, le informazioni desumibili dai singoli contratti di locazione delle “domus postribuli” suggeriscono una cronologia ed ulteriori considerazioni:

<i>data della locazione</i>	<i>durata</i>	<i>introito comunale</i>	<i>nome e provenienza del tenentario</i>	
18 agosto	1391	1 anno	30 ducati	Angnes ser Bartholomey de Jadra
31 agosto	1392	1 anno	24 ducati	Catarina Johannis de Pistoia
3 febbraio	1397	2 mesi	2 ducati	Antonius de Spoleto
9 maggio	1403	1 anno	14 ducati	Angela Johannis de Capudistria
16 maggio	1404	1 anno	10 ducati	idem
25 maggio	1407	1 anno	10 ducati	idem
4 marzo	1416	1 anno	7 ducati	Herrigus Johannis de Alemania
6 aprile	1417	1 anno	7 ducati	idem
18 marzo	1418	1 anno	5 ducati	Catarina teothonica de Alemania
31 marzo	1419	1 anno	?	idem
3 novembre	1422	3 mesi	1 ducato	Simon Johannis de Alemania
12 gennaio	1424	1 anno	3 ducati e mezzo	Margarita de Como de Langobardia
30 novembre	1424	1 anno	?	idem
29 dicembre	1427	1 anno	6 ducati	Johannes Johannis de Alania et Annesa Erivi de Bulsano de Alemania
19 gennaio	1429	1 anno	6 ducati	Erigus Johannis de Alania
28 dicembre	1429	1 anno	8 ducati	Nicolaus Piccardus de Turne de Francia et Domnisia meretrix de Francia
4 gennaio	1431	6 mesi	3 ducati	Margarita Johannis de Overpia de Alemania
19 dicembre	1432	1 anno	6 ducati	Pandulfus de Pandulfis de Brena de Alemania
16 maggio	1433	1 anno	8 ducati	Rosa Nisse da Cathoro de Sclavenia
4 novembre	1433	6 mesi	1 ducato?	Brunecta Mactei de Pisauo
15 novembre	1434	1 anno	7 ducati	Johannes Guilielmi teotonico
26 luglio	1434	1 anno	?	Margarita de Lamania
14 maggio	1435	5 mesi	?	Andrea meretrix de Lamagna

segue

(segue)

30 novembre	1435	1 anno	6 ducati	Margarita de Alemania
8 gennaio	1437	1 anno	10 anconetani <i>quolibet mense</i>	Andrea de Alemania meretrice
22 maggio	1438	1 anno	6 ducati	Catarina de Alamania
10 maggio	1440	1 anno	7 ducati	Michael Micaelis de Spira et Anna sua meretrix de Urcinbace de Lamania
21 settembre	1446	2 anni	6 ducati	Johannes de Malina teonicus provinciae Alamanie
10 luglio	1448	1 anno	3 ducati	Ysabecta Petri Spetialis de Brabante
30 ottobre	1451	1 anno	3 fiorini	Johannes Eurighi de Alamania
14 ottobre	1456	2 anni	8 ducati	Margarita Lazari de Polonia
21 novembre	1463	1 anno	6 ducati	Johannes Herrugi de Zalandrea
24 luglio	1465	2 anni	12 ducati	idem

Fonte: A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, 5-36.

Tra fine Trecento e secondo Quattrocento un fatto emerge con chiarezza: la prevalenza delle meretrici-tenutarie nella lista dei *conductores* del postribolo maceratese. Emerge chiaro, altresì, il rapido avvicinarsi di lenoni, tenutarie e prostitute: la conduttrice più stabile, Angela di Giovanni di Capodistria, non sembra trattenersi a Macerata oltre i quattro anni.

Quanto alla determinazione dei luoghi di origine, il gruppo più consistente proviene dall'Alemannia. Le altre aree indicate sono il Brabante, la Zelanda, la Slavonia. Fra i lenoni e le tenutarie sono riconoscibili infine due francesi, una polacca e tre italiani.

La rete capillare di postriboli che si distende dal Nord Europa alla Francia, dal Nord Italia, al Centro e al Sud della penisola, alimenta le correnti migratorie legate al mondo della prostituzione⁴². Non è dato sapere quali siano gli itinerari che conducono lenoni e meretrici nel postribolo maceratese, ma i contatti fra questi gruppi e le magistrature comunali sono agevoli e forse costanti.

Valga come esempio un singolo episodio. Il 23 febbraio 1416 la "domus" del postribolo maceratese è "vacua": se ne discute in sede di Consiglio di credenza, e subito si attivano le misure atte al reclutamento delle prostitute. Il 4 marzo, a soli nove giorni dalla seduta consiliare, i priori affidano la gestione del postribolo a Errigo di Giovanni de *Alemanea* con un articolato contratto di

locazione⁴³. Un'ultima considerazione. Nel 1391, il Comune maceratese ricava un reddito di trenta ducati dall'affitto delle *domus postribuli*, ma la quota già scende a 24 ducati nel 1392, e oscilla fra i 10 e i 14 nel primo decennio del Quattrocento. A partire dalla seconda decade del XV secolo, l'introito comunale si abbassa ulteriormente e tocca il livello minimo di 3-4 ducati annui nel 1424, nel 1446-1448, nel 1451.

Appare evidente l'inscindibile, marcata interrelazione fra i redditi dell'unica "casa" del postribolo ancora aperta e le fluttuazioni del carico demografico della città maceratese lungo il corso del Quattrocento⁴⁴. E con altrettanta sicurezza emerge la continuità - interrotta solo da pause brevissime - dell'istituto della prostituzione pubblica, pur in un periodo di forti avversità congiunturali.

L'imperversare della peste e delle carestie non incide, evidentemente, sulla forte coesione interna instauratasi fra città e prostituzione, né occulta, e tantomeno travolge, il fitto intreccio di pulsioni umane ed interessi economici e finanziari che la ispira.

5. *Postribolo e società: l'evolversi della regolamentazione e del costume.* Se nei primi anni Novanta del XIV secolo l'intento delle autorità municipali era stato quello di circoscrivere il fenomeno della prostituzione, emarginando le meretrici verso la periferia ed imponendo una serie più e meno coerente di restrizioni, nello spazio di un cinquantennio la tendenza moralizzatrice ed isolazionistica s'inverte progressivamente. Nel 1403, il Consiglio priorale aveva già richiamato le prostitute al centro della città, e la sede del postribolo, posta dapprima nelle *domus* del Mercatale, veniva sistemata nel quartiere di San Giovanni, non lontano dalla piazza e dal palazzo del Comune⁴⁵.

"I segni d'esclusione sono dimenticati"⁴⁶: prevalgono ora quelli di assimilazione, di tolleranza, di "protezione".

Un episodio di cronaca marginale, ma altamente significativo, affiora da un verbale consiliare dell'ottobre 1404: Angela di Giovanni de *Capudistria*, tenutaria del postribolo maceratese sin dal 1403, e già condannata per "turpi bestemmie" al pagamento di un'ammenda di 25 libbre, ottiene il defalco della somma dalla soluzione dei 15 ducati dovuti al Comune per la locazione del postribolo. Resi espliciti dai minuziosi resoconti del cancelliere, i motivi della grazia vanno individuati nella "considerazione" dei meriti acquisiti dalla prostituta, che "in dicta civitate fuit et est proficua et habilis dicto Comune pro pensione domorum postribuli et delectabilis iuvenibus volentibus cum ea fornica-

ri⁴⁷. L'episodio traduce esemplarmente il costume maschile ed esplicita l'atteggiamento delle autorità pubbliche in merito alla prostituzione. L'iniziazione dei giovani alla sessualità è di fatto assegnata "istituzionalmente" alle prostitute del bordello: il che perpetua il privilegio della mascolinità e ribadisce la visione manichea della donna, pura o pubblica, santa o puttana.

Da prostituta infamante e detestabile a meretrice "legittima" o cortigiana, blandita e protetta dalle istituzioni, il lento evolversi dell'immagine della donna "pubblica" che emerge dalle carte maceratesi si compie lungo il corso del Quattrocento⁴⁸. Anche le limitazioni di orario alla libera circolazione delle prostitute, pur reiterate dai "pacta" quattrocenteschi, sembrano ormai un fatto puramente teorico. La prostituzione pubblica sfugge ai vincoli che le sono imposti, sicché la normativa del 1465 stabilisce che "dicte femine si debbia passare et nutrire nella taverna" del protettore "et non andare de fora ne a cena ne a pranzo"⁴⁹.

Il processo che conduce alla piena legittimazione della prostituzione manifesta può dirsi concluso. "Con la loro professione, apertamente riconosciuta", le meretrici "si pongono in una sorta di simbiosi con tutta la società, anche di alto livello, con la quale esse vivono e che contribuiscono a far vivere: povertà morale e materiale", conclude Mollat⁵⁰. E dunque, ad ogni ora del giorno e della notte - come si evince da una clausola aggiunta ai capitoli del 1463 -, "a petizione delli Magnifici Signori Priori", esse raggiungono "il palazzo" per "fare quanto per loro glie serra comandato"⁵¹.

Prostituzione pubblica e potere: un *feeling* inconfutabile e perfetto; una stretta simbiosi. Comune e protettori lucrano congiuntamente sul meretricio, e la posizione di dominio esalta il peso dello sfruttamento.

La disposizione che segue rappresenta la quotidianità, traduce i valori, codifica rapporti e sistemi: alle meretrici del postribolo "stia pagare al terzo del guadagno facesse, ovvero tre bolognini il dì", ma se "ce capitasse una femina bella et formosa, debbia pagare quel tanto piacerà ali Magnifici Signori Priori, fine in nel quarto"⁵².

Né la predicazione di Giacomo della Marca, che giunge a Macerata nel 1426, nel 1440, nel 1463⁵³, e tuona contro il vizio della libidine, può e intende scalfire l'istituto della prostituzione pubblica. Nei sermoni in volgare, il focoso frate si scaglia contro la sodomia, la lussuria, "le nobili donne svergognate", ed evoca le immagini più crude di una realtà miserabile: "le virgini et vidue desonestamente violate, li mammoli picculi occisi, le chiese violate piene de mere-

trici et fornicationi"⁵⁴. A Recanati, predica con "accenti terribili" contro ebrei e bestemmiatori, ma chiede solamente - e ottiene - che il postribolo comunale sia spostato dalle vicinanze del convento di San Francesco in luogo "più idoneo"⁵⁵.

Ciò mentre la prostituzione privata continua ad essere il bersaglio di una normativa durissima. È ignota la sorte della fanciulla "exposita ad Sanctam Mariam de pietate" e, successivamente, "ad portam Sancti Salvatoris" nel febbraio del 1468⁵⁶, ma si conosce il destino di "Catarina sclava", di sua figlia Giacomina e di una terza donna, una famula "que habitat in domo Petri"⁵⁷: il massiccio esodo delle popolazioni balcaniche dall'una all'altra sponda dell'Adriatico nel volgare del XV secolo, colma di gente miserrima sia le contrade rivierasche, sia le aree più interne della Marca⁵⁸, ed ingrossa i ranghi della prostituzione.

Accusate dunque del reato di "impudicitia et malis moribus", le tre slave sono teatralmente condotte "ad postribulum comunis, cum sono tube"; vengono quindi espulse dalla città e dal suo territorio, o destinate al rogo, nel caso vi si trattengano ulteriormente.

Il *business* costruito sulla donna che vende il proprio corpo appartiene essenzialmente alle istituzioni comunali e ai protettori: lenoni e funzionari del Comune perseguono il medesimo obiettivo di lucro, assieme gestiscono il postribolo e "tutelano" la pubblica moralità.

I capitoli "retinentis postribuli" sanzionano una situazione di fatto:

Anno Domini 1465 [...]. Actum in civitate Macerate, in sala magna palatii domorum priorum [...]: che nulla femina, tanta taliana quanto de altera strania natione, possa facere copia de suo corpo ad alcuna persona, per prezzo, nella dicta cipta et so territorio alla pena de libre X de denari, tanto alla femina quanto ad chi la tenesse et receptasse in casa ovvero in altro loco, della quale pena la mita sia del comune della dicta cipta et laltre de ipso [protettore].

Dispongono altresì:

- se per caso se trovasse alcuna femina postribulare et facere copia de se per prezzo nella dicta citta et so territorio, provandose per testimonii degni de fe, ultra la dicta pena la femina debba essere menata al dicto luoco [il postribolo] per lu ufficiale del podesta con licentia delli Signori Priori que li debba stare come laltre femine ad postribulare⁵⁹.

Il cerchio concentrico stretto da lenoni, tenutarie e istituzioni pubbliche si

chiude, e la donna di "mala fama" è assimilata rapidamente alle meretrici del postribolo.

Note

- 1 Archivio di Stato di Macerata (poi A.S.Mc.), *Priorale. Introito ed Esito*, n. 162-170.
- 2 *Ibidem*, n. 164, a.1366, c. 3v.
- 3 *Ibidem*, n. 167, a.1371, c. 1v.
- 4 *Ibidem*, n. 165, a.1366, c. 244v.
- 5 *Ibidem*, n. 167, a.1371, c. 20r.
- 6 *Ibidem*, n. 167, a.1371, c. 21v.
- 7 Francesca partorisce nella casa del padre; quindi "infantem accepit" et "exportavit ad Montem Sancte [...]: la località è ignota, poiché i caratteri grafici risultano abrasati (*Ibidem*, n.166, a.1370, c. 13r). Sulle complesse problematiche sottese al fenomeno degli abbandoni, cfr. A. Palombarini, *Sedotte e abbandonati. Madri "illegittime" ed esposti nelle Marche di età moderna*, Quaderno n. 12 di "Proposte e ricerche", Ancona 1993.
- 8 J. Rossiaud, *La prostituzione nel Medioevo*, Bari 1984, p. 18; cfr. altresì M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo medievale*, in "Ricerche storiche", XIV, 1984, p. 338. Utile il confronto con i risultati dell'analoga indagine di F. Paccamiccio, *La prostituzione a Macerata nella prima metà dell'Ottocento, 1816-1860*, in "Proposte e ricerche", 22, 1989, pp. 133-136 e ss.
- 9 Matteuccio di Tomasso è punito con un'ammenda di quaranta libbre "quia commisit adulterium noctis tempore cum Viola Mactheutii olim de Belforte [...], uxore Andree de Sorte" (A.S.Mc., *Priorale. Introito ed esito*, n. 165, c. 243v). E cinquanta libbre di denari versa al camerlengo del Comune Egidio di Berzotto, già condannato dal podestà "pro adulterio commisso cum domina Claudia Vannutii Marchutii de Monticulo et uxore Laurentii Cicchi de Macerata" (*Ibidem*, n. 170, c. 1v). In entrambi i casi è esplicito il riferimento alla normativa statutaria trecentesca, di cui si conservano nell'archivio maceratese solamente titolo e numero delle specifiche rubriche: "De pena mulieris committentis adulterium", rub. 247; "De pena mariti committentis adulterium", rub. 248, in *Ibidem, Priorale. Statuti*, n. 153. Adulterio maschile e femminile prevedono, evidentemente, pene ben differenziate. Ma i capitoli quattrocenteschi sono espliciti e stabiliscono che la donna adultera "viva comburetur ignis flammæ" (*Ibidem, Riformanze*, n. 29, c. 32r). La tematica è trattata in C. Vernelli, *Note sulla condizione femminile negli Statuti comunali dell'Italia centrale*, in "Proposte e ricerche", 31, 1993, pp. 187-202, in particolare a p. 195, cui si rinvia altresì per la specifica bibliografia ed i riferimenti archivistici.
- 10 Camerino, Treia, Belforte, Treviso sono le località di provenienza dei protagonisti dei singoli episodi citati. L'*Introitus condenpnationum potestatis* costituisce d'altra parte una sicura attestazione della grande mobilità delle popolazioni nel basso Medioevo: non meno del sessanta per cento dei reati ivi registrati (di natura sessuale e non) coinvolge a vario titolo *forenses* provenienti sia da aree interne che esterne alla Marchia.
- 11 Disgiunto dalla consistenza del nucleo demico, l'appellativo è correlato alla presenza della sede vescovile, ivi istituita nel 1320: cfr. E. Saracco Previdi, *Il Maceratese nel*

Medioevo. *Note politico-territoriali ed insediative*, in G. Castagnari (a cura), *La Provincia di Macerata. Ambiente, cultura, società*, Macerata 1990, p. 78 e nota 37.

12 E. Di Stefano, *Popolamento e immigrazione a Macerata nel tardo Medioevo*, in "Proposte e ricerche", 27, 1991, pp. 192 e ss.; Id., *Mobilità della popolazione e politiche demografiche comunali*, in "Proposte e ricerche", 31, 1993, pp. 51 e ss.

13 Id., *Mobilità della popolazione*, cit., pp. 53-56.

14 Fra i 597 nominativi dei capifamiglia registrati sono riconoscibili ben 121 neoimmigrati, che rappresentano il 20,25 per cento del totale (A.S.Mc., *Priorale*, busta 1105, A 3).

15 I termini *civis, habitator, forensis* non risultano intercambiabili: si applicano con rigore ai singoli o gruppi d'immigrati, e ne definiscono con precisione lo status giuridico e sociale. Cfr. D. Bizzarti, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. Patetta e M. Chiaudano, Torino 1937, pp. 95-96 e *passim*; per la specifica realtà maceratese, E. Di Stefano, *Mobilità della popolazione*, cit., pp. 54-56 e *passim*.

16 C. Opitz, *La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo (1250-1500)*, in *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Bari 1990, p. 331.

17 Cfr. M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione*, cit., pp. 338 e ss.

18 M. Mollat, *I poveri nel Medioevo*, Bari 1983, pp. 275-283; B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Bari 1986. Cfr. P. M. Hohenberg e L. Hollen Lees, *La città europea dal Medioevo a oggi*, Bari 1990, pp. 92-100; per la Marca e Macerata, in particolare, R. Paci, *Povertà e pauperismo nella prima età moderna: assistenza, controllo e repressione*, in "Studi maceratesi", 27, 1993, pp. 1-31 e F. Paccamiccio, *La prostituzione*, cit., pp. 134-165.

19 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 167, c. 20v.

20 *Ibidem*, n.165, rispettivamente a c. 71r, 72v, 115v, 72v.

21 *Ibidem*, n.167, c. 21v, a. 1371.

22 Sull'erezione dei postriboli pubblici nelle città francesi, J. Rossiaud, *La prostituzione nel Medioevo*, cit., pp. 77-78; per le città del centro-nord, M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione*, cit., *passim*. Della stessa autrice si veda il recente contributo ai lavori della XXVI settimana di Studi dell'Istituto di Storia economica "F. Datini" (Prato, 18-23 aprile 1994), *Aspetti della prostituzione (secc. XIV-XV)*: si ringrazia la dottoressa A. Palombarini per la cortese segnalazione. Cfr. altresì A. I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 34-35.

23 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 5, cc. 114v-116r. Il testo, minuzioso e articolato, fa pensare ad una recente elaborazione statutaria; non mancano tuttavia riferimenti ad "antiche consuetudini": cfr. documento in appendice, n. 1, settimo capoverso.

24 M. S. Mazzi, *Aspetti della prostituzione*, cit.

25 V. E. Aleandri, *I lenoni tedeschi a S. Severino Marche nel secolo XV*, Viterbo 1915, pp. 3 e ss.

26 Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, n. 1, a. 1428-1429, c. 38rv. Dalla locazione del postribolo al lenone Mariotto di Bartolomeo da Lucca, il Comune di Jesi ricava un reddito di dieci ducati. La seconda locazione del postribolo jesino conservata nel locale archivio storico è datata 18 luglio 1436: il Comune stipula un contratto con il lenone Giovanni dell'Alemannia e con Caterina meretrice, e ricava un reddito annuo di nove ducati (*Ibidem*, n. 2, cc. 230r-231v).

27 Sezione di Archivio di Stato di Camerino, *Notarile di Camerino*, rogito di Giovanni di Antonio, n. 1064, cc. 155v-156v: la "domus sive postribulum" del Comune di Camerino, "spettante" ai Magnifici Signori Piergentile e Giovanni, figli di Rodolfo de Varano, e sita "iuxta mercatalem" della città, viene locata ad Andrea di Pietro de Frandia, per un importo di 28 ducati.

28 Cfr. L. Moranti, *Note sulle meretrici nella Urbino dei secoli XV-XVII*, in "Proposte e ricerche", 24, 1990, pp. 77-102.

29 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 5, c. 114v.

30 *Ibidem*, c. 115r.

31 "Quod liceat dicte emptrici vel eius nuntio, meretrices de nocte per dictam civitatem conducere a domibus dicti postribuli ad domum illius qui eas vel eam voluit pro suo libito voluntatis impune et sine banno" (*Ibidem*). Cfr. documento in appendice, quinto capoverso, a. 1392.

32 *Ibidem*, n. 23, a. 1446. Nel 1434 la percentuale del tenentario non superava tuttavia la quarta parte dei proventi. Per ciascuna prestazione sessuale il cliente era tenuto a versare un bolognino, come si desume da varie indicazioni statutarie (*Ibidem*, n. 16, c. 43v; n. 20, c. 184r). È chiaro altresì che il protettore esigeva dalla prostituta non meno di nove prestazioni quotidiane: cfr. terzo e sesto capoverso del documento in appendice, a. 1463.

33 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 5, c. 115r.

34 M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione*, cit., p. 361. Significativa, benché non risulti ben chiare le motivazioni di fondo, è la rissa innescata da Paolo schiavo, baiulo del Comune maceratese, citata in A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 24, c. 89v, a. 1448.

35 M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione*, cit., p. 360.

36 Cfr. A. Palombarini, *Sedotta con "promessa" di matrimonio. Amori prematrimoniali dei ceti popolari nella Marca pontificia*, relazione presentata al convegno su "Norme e trasgressioni nei rapporti di coppia tra Otto e Novecento", Pavia, 25-26 novembre 1994, cui si rinvia per le valutazioni specifiche, i singoli episodi citati, la relativa bibliografia. Cfr. altresì J. Rossiaud, *La prostituzione nel Medioevo*, cit., pp. 41-43; M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione*, cit., pp. 351-352.

37 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 14, c. 4r, a. 1426.

38 *Ibidem*, n. 23, c. 50r.

39 *Ibidem*, n. 12, c. 170v, a. 1422.

40 *Ibidem*, n. 16, c. 4v, a. 1434.

41 *Ibidem*, n. 34, c. 184v, a. 1465.

42 "Gruppi tutt'altro che insignificanti", vaganti da una località all'altra, definisce Cherubini i nuclei di prostitute e lenoni, nel vasto coacervo della popolazione fluttuante in età medioevale (G. Cherubini, *Artigiani e salariati nelle città italiane del tardo Medioevo*, in *Aspetti della vita economica medievale*, Atti del Convegno di Studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis, Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984, Firenze 1985), p. 719. Cfr. R. C. Trexler, *La prostitution florentine au XV siècle: patronages et clientèles*, in *Annales E.S.C.*, vol. XXXVI, 1981, pp. 983-1015.

43 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 11, cc. 30v-35r.

44 A.S.Mc., E. Di Stefano, *Mobilità della popolazione*, cit., pp. 60-61 e *passim*.

45 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 7, c. 95 e ss.

46 J. Rossiaud, *La prostituzione*, cit., p. 87.

47 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 8, c. 205r.

48 Evoluzione analogo e perfettamente sincronica nelle città francesi e italiane: si veda P. Larivaille, *La vie quotidienne de courtisanes en Italie au temps de la Renaissance (Rome et Venise, XV et XVI siècles)*, Paris 1975.

49 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 34, c. 184rv.

50 M. Mollat, *I poveri nel Medioevo*, cit., p. 278.

51 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 34, c. 184rv.: cfr. testo in appendice.

52 *Ibidem*.

53 G. Caselli, *Studi su S. Giacomo della Marca*, I, Ascoli Piceno, 1926, p. 249 e p. 305. Si vedano altresì "proposita pro visitatione fratris Jacobi de Marchia", in A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 33, c. 11rv.

54 Cfr. sermone in volgare, in G. Caselli, *Studi su S. Giacomo della Marca*, cit., p. 26.

55 G. A. Vogel, *De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque Episcopis Commentarius historicus*, Recanati 1859, I, pp. 162-164; M. Moroni, *Sviluppo e declino di una città marchigiana. Recanati tra XV e XVI secolo*, Quaderno monografico di "Proposte e ricerche", n. 5, 1990, pp. 173-174.

56 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 40, c. 3v.

57 *Ibidem*, n. 37, c. 122v.

58 Cfr. i vari contributi al lavoro collettaneo, a cura di S. Anselmi, *Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Romagna, Marche, Abruzzi. Secoli XIV-XVI*, Quaderno monografico di "Proposte e ricerche", n. 3, 1988. Sull'intensità dei flussi verso il Maceratese, E. Di Stefano, *Mobilità della popolazione*, cit., pp. 79-82.

59 A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 36, cc. 70v-71r.

Appendici

1. "Venditio postribuli et pacta ipsius" (31 agosto 1392)

I priori del Comune di Macerata locano per un anno il postribolo pubblico e stipulano patti e convenzioni con la tenutaria Caterina da Pistoia.

In deo nomine amen. Anno eiusdem MCCCCLXXXII, indictione XV, tempore Sanctissimi in Christo patris et domini, domini Bonifatii divina prudentia pape VIII, die ultimo mensis Augusti. Prudentes viri Johannes Francisci, Martinus Colay, Johannes Pilutii et Cola Lambertutii honorabiles priores Civitatis Macerate invicem existentes in sala palatii Communis dicte Civitatis, residentie solite dictorum dominorum priorum siti in dicta Civitate in quarterio Sancti Johannis, iuxta plateam Communis, vias publicas et alia latera, vigore officii eorumdem et omni modo via iure, causa et forma quibus magis et melius ac efficacius potuerunt unanimiter et concorditer ipsorum nemine discordante, vice et nomine Communis et hominum dicte Civitatis dederunt et locaverunt necnon vendiderunt, prodiderunt et concesserunt Catarine Johannis meretrici de Pistoia presenti et conducenti pro se et suis heredibus et successoribus ac illis quos ad hec habere et comunicare voluerit domos quas dictum Comune habet in dicta civitate videlicet in mercatali et in quarterio Sancte Marie iuxta ipsum mercata-

le, vias publicas et alia latera ac ipsarum domorum fructus, redditus et proventus futuri proximi et ut sequitur finiendo ad habendum, tenendum et fructandum pro pretio, et hoc pro pretio et nomine pretii XXIII ducatorum auri boni et puri et iusti ponderis. Quod pretium dicta Catarina promixit dictis dominis prioribus presentibus, stipulantibus et recipientibus nomine dicte Comunis et michi notario et cancellario infrascripto tamquam publico persone presenti, stipulanti et recipienti, vice et nomine Comunis et hominum dicte Civitatis dare, solvere et numerare statim post celebrationem presentis contractus. Camerariis dicti comunis presenti et residuum [...] camerariis ipsius comunis qui pro tempore fuerint de mense in mense ut pro rata capiet et cum modis, pactis, capitulis et condicionibus istis.

In primis quod dicta emptrix possit et valeat die noctuque si voluerit arma per dictam Civitatem impune portare. Item quod possit et queat ipsa emptrix in dictis domibus, hospitium et postribulum retinere et meretrices conducere dicto durante tempore ad ipsius libitum voluntatis.

Item quod nulla meretrix vel puctana possit habitare, stare vel morari in dicta Civitate Macerate vel eius districtu causa faciendi carnaliter se cognosci vel supponi nisi in dictis domibus sine licentia dicte emptricis ad penam X librarum denariorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice qua contrafactum fuerit in predictis cuius pene medietas sit comunis et reliqua dicte emptricis.

Item quod nulla mulier que infamata esset de meretricio et meretriciali labe et que pro pretio vel denariis permicteret in dicta Civitate vel eius districtu se supponi et carnaliter cognosci et que esset male vite et fame non possit morari et stare in dicta Civitate vel eius districtu, nisi in domibus supradictis ubi tale postribulum est deputatum, sub pena X librarum denariorum pro qualibet et qualibet vice, cuius pene medietas sit Comunis et reliqua dicte emptricis et cuilibet sit licitum contrafacientes et delinquentes accusare et denuntiare, et de predictis stetur et credatur dicto et iuramento trium vel quatuor hominum qui cum tali vel talibus mulieribus rem vel misterium carnaliter contraxerit pro pretio et mercede ut est expressum et habeatur pro plena et legitima probatione.

Item quod liceat dicte emptrici vel eius nuntio meretrices de nocte per dictam Civitatem conducere a domibus dicti postribuli ad domum illius qui eas vel eam voluerit pro suo libiti voluntatis impune et sine banno.

Item si causa contigerit quod dicta meretrix vel alie meretrices que in dictis domibus habitaverint facerent inter se aliquam rissam, insultum vel rumorem, quod dominus [...] potestas dicte Civitatis vel alter quicumque modo aliquo non debeat, possit vel valeat de tali rissa, insultu vel rumore cognoscere vel procedere vel cognosci seu procedi facere aliquibus statutis et ordinamentis in contrarium editis non obstantibus ymmo potius sint a predictis libere et exemptes. Dummodo non interveniat malleficium enorme vel sanguinis cum debilitatione membri seu vulnus ex quo esset cicatrix perpetuo remansura, quo casu penam incurrant ut dicta statuta et ordinamenta continent et disponunt.

Item quod si quis commiserit meretricium cum aliqua dictarum meretricum et ipsam carnaliter cognoverit et sibi non solverit de mercede sua, secundum usum et consuetudinem dicte Civitatis antiquam de dicta domo seu postribulo recedat compellatur per Officiales Comunis ad petitionem dicte meretricis cum qua et cuius ad solvendum sibi integre et nichillominus incurrat penam XL bolognorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice cuius pene medietas sit Comunis et reliqua dicte conductricis.

Item quod potestas Macerate et sui officiales ac ceteri occitiales dicte Civitatis presentes et

futuri teneantur et debeant ad petitionem et instantiam ac requisitionem dicte conductricis seu nunptiorum eius summarie de facto sine strepitu et figura iudicii capere et capi facere omnes et singulos homines et meretrices sive mulieres delinquentes ut prefertus et ipsam, ipsas vel ipsos punire de facto ut super omni exceptione remota.

Item quod liceat dicte emptrici absque licentia domini potestatis vel suorum officialium capere et detinere meretrices que cum ea steterint in dicto postribulo et sibi tenebunt in aliquo et nichillominus dictus dominus... potestas et sui officiales teneantur et debeantur contra tales meretrices in summarium ministrare aliquo statuto in contrarium vigente non obstante.

Item quod si causa contigeret quod dicte domus egerent aliquam riparationem, debeant reparari sumptibus et expensis dicti Comunis, ita quod in ipsis habiliter stari possit.

Item quod per dictum Comune dicto anno durante tempore domus non auferentur dicto conductrici pro locando alteri pro maiori pretio vel mercede, set potius ei per ipsum Comune defendentur omnibus ipsius sumptibus et expensis.

[...]

Actum in Civitate Macerate, in sala palatii Comunis Civitatis prefate, residentie solite dictorum priorum, siti in quarterio Sancti Johannis, iuxta plateam Comunis, vias publicas et alia latera, presentibus Antonio Marcutti, ser Lippo magistri Andree et ser Johanne Salvaiocti de Macerata, testibus ad hoc vocatis, habitis et rogatis.

Fonte: A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 5, cc. 114v-116r.

2. "Locatio prostibuli" (15 febbraio 1434)

I priori del Comune di Macerata stipulano un contratto annuale di locazione con il lenone Giovanni di Guglielmo "teotonico".

In dei nomine amen. Anno domini MCCCCXXXIII, indictione XII, tempore Sanctissimi in Christo patris et domini, domini Eugenii divina providentia pape quarti, die nova XV mensis februarii. Viri Egregii et spectabiles Ser Antonius Stefani, Paulus Juliani, Johannes Andreuctii et Johannes Dominici magistri Johannis, Magnifici domini priores comunis et populi Civitatis Macerate [...] unanimiter et concorditer, nomine dicti Comunis, locaverunt domum comunis ubi prostibulum retinetur, sitam in dicta Civitate in quarterio Sancti Johannis iuxta domos comunis a duobus lateribus, domum Angelini Tome a parte post et vias comunis a parte ante Johanni Johanni Guilielmi teotonico lenoni presenti stipulanti conducenti pro uno anno proximo futuro [...] ad habendum, tenendum, possidendum et usufructandum cum pactis modis et capitulis istis.

In primis quidem liceat dicto Johanni conductori dicti prostibuli durante dicto tempore in dicta domo prostibulum retinere cum meretricibus habilibus et formosis et ibidem meretriculari et fornicari facere cum omnibus volentibus fornicari et sibi solvi facere secundum consuetudinem dicte Civitate. Item quod durante dicto tempore nullus vel nulla in dicta Civitate prostibulum retinere praeter ipsum Johannem conductorem sub pena arbitrio dominorum priorum presentium et futurorum auferenda cuius pena medietas sit comunis dicte civitatis et alia vere medietas sit dicti Johanni conductoris. Item liceat dicto Johanni et meretricibus stantibus cum eo ire de nocte per dictam civitatem cum lumine sine pena et banno. Item promise-

runt dicti domini priores dictam domo dicto Johanni non reauerre durante dicto tempore nec alteri concedere. Et hoc fecerent dicti domini priores eo quod dictus Johannes promisit dare et solvere in comuni penes camerarios dicti comunis ducatos septem in dicto anno solvendos ad sextariam semper in principio mensis ac promisit reparare dictam domum prostibuli usque ad expensam unius ducati de suo proprio [...].

Actum in Civitate Macerate in palatio Comunis residentie solite dominorum priorum dicte Civitate videlicet in sala palatii predictii quod palactium est situm in dicta Civitate in quarterio Sancti Johannis iuxta vias comunis [...].

Fonte: A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 16, c. 4v.

3. "Locatio prostribuli" (21 settembre 1446)

I priori del Comune locano per un biennio il postribolo pubblico e stipulano patti e convenzioni con il lenone Giovanni "de Malina, provintie Aramanie".

In dei nomine Amen. Anno domini Millesimo CCCC XLVI. Indictione nona. Tempore Sanctissimi in Christo patris et domini, domini Eugenii divina providentia pape quarti atque die XXI mensis septembris. Viri nobiles et spectabiles Petrus Massutii, Jacobus domini Francisci et Ulixes Stefani, Magnifici domini priores comuni et populi Civitatis Macerate [...] unanimiter et concorditer vice et nomine dicti comunis locaverunt domum comunis ubi prostibulum retinetur, sitam in Civitate Macerate in quarterio Sancti Johannis iuxta domos Bastiani Johannis de Camerino civis maceratensis a duobus lateribus, domum dicti comunis in qua habitat officialis custodie et dannorum datorum dicte Civitatis ab alio latere [...] Johanni grandi de Malina teotonico provintie Aramanie presenti stipulanti et conducenti pro duobus annis proximis futuris incipiendis in proximis Kalendis Octobris et ut sequitur finientis ad Kalendum tenendum possidendum et usufructandum cum pactis et capitulis consuetis et inferius annotatis pertinentibus et spectantibus ad artem lenocinii.

In primis quidem liceat dicto Johanni grandi teotonico durantibus dictis duobus annis prostibulum retinere cum meretricibus quas secum habere et retinere voluerit et ibidem fornicari et meretriculari facere et artem libidinis committi et fieri cum omnibus et singulis dictas meretrices carnaliter cognoscere volentibus a quibus solvi liceat secundum consuetudinem dicte Civitatis.

Item quod durante dicto biennio nullus vel nulla possit in dicta Civitate prostibulum retinere quod predictus Johannes grandis et meretrices quas secum habuerit sub pena arbitrio dominorum priorum qui pro tempore fuerint auferenda, cuius pene medietas sit dicti comunis altera dicti Johannis grandis.

Item quod liceat dicto Johanni grandi accipere a meretricibus in dictam domum venturis et sibi solvi facere tertiam partem lucri percipiendi secundum consuetudinem que observatur in prostribulis.

Item liceat meretricibus moraturis cum dicto Jo grandi ire de nocte impune post tertium sonum campane per dictam Civitatem cum lumine tantum quando irent dormitum cum aliquo.

Item promiserunt dicti domini priores nomine dicti comunis dicto Johanni grandi quod dicta domus dicto durante biennio ei non auferetur nec alteri locabitur.

Et hoc fecerunt prefati domini priores. Eo quod dictus Johannes grandis promisit solvere in dicto comuni pro pensione dicte domus pro dictis duobus annis cammerario dicti comunis qui pro tempore fuerit ducatos sex. Et quod dictus Johannes grandis possit de dicto pretio sex ducatis actare dictam domum cum requisitione et voluntate sindici et factoris dicti comunis que omnia et singula supradicta promiserunt dicte partes vicissim et alterutium actendere et observare ad penam dupli dicti pretii.

Actum in Civitate Macerate in palatio comunis residentie solite prefatorum dominorum priorum videlicet in sala dicti palatii siti in dicta Civitate in quarterio Sancti Johannis [...].

Fonte: A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 23, cc. 157v-158.

4. "Capitula retinentis postribulum" (21 novembre 1463)

I priori del Comune di Macerata locano per un anno la casa del postribolo e stipulano patti e convenzioni con il lenone Giovanni di Enrico della Zelanda.

In dei nomine amen. Anno domini Millesimo CCCCLXIII, indictione XI, tempore Sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pii divina providentia pape secundi, die nova XXI novembris. Actum in Civitate Macerate, in cancellaria palatii dominorum priorum, siti in dicta Civitate in quarterio Sancti Johannis, iuxta plateam magnam comunis a parte ante vias publicas et alios fines: presentibus Antolino de Rotella [...] et magistro Thoma coquo dominorum prefate Civitatis Macerate testibus ad infrascripta habitis vocatis et rogatis. Nobiles et spectabiles viri Nicolaus Joannis, ser Francus ser Androvandi, Vannes ser Antonii et Palamedes Stephani Magnifici domini priores civitatis Macerate auctoritate eorum officii vice et nomine dicti comunis dederunt, locaverunt, cesserunt et concesserunt locum sive postribulum comunis dicte Civitatis positum in dicta Civitate in quarterio Sancti Joannis iuxta domum Bastiani hospitis ab uno latere, res dicti comunis ab alio et alios fines, Joanni Herugi de Zalandrea lenoni pro uno anno proxime futuro, incipiendo Christi nomine die quarta mensis maii proxime venturi et ut sequitur terminando pro pretio et nomine pretii sex ducatorum ad rationem XL bologninorum pro quolibet ducato, solvendo pro rata pro ut consuetum est in dicta civitate cum capitulis, pactis et condicionibus infrascriptis et hactenus consuetis.

In prima che la dicta comunita sia tenuta et debbia adconciare la dicta casa ovvero postribolo de tutte le cose glie bisognasse a le so spese.

Item che la femina del dicto Joanni et altre ce venesse possa stare in nel dicto loco et dare delle so mercatantie et robbe ad omne persona ce andasse et allei piacesse et possa torre uno bolognino per volta et non piu et debbia essere pagata prima chel bono homo esca de casa a la pena de soldi dece per volta contrafacesse [...].

Item che nulla altra femina tanto taliana quanto de altra strania natione possa fare copia de so corpo ad alcuna persona pro prezzo in nella dicta cipta et so territorio a la pena de libre dece de denari tanto ala femina quanto ad chi la tenesse et recetasse in casa ovvero in altro loco, de la quale pena la mita sia del comune de la dicta cipta et laltra de ipso Joanni. Et se per caso se trovasse alcuna femina postribulare et fare copia de se per prezzo in nella dicta cipta et so territorio, provandose per testimunii degni de fe, ultra la dicta pena, la femina debbia essere menata al dicto locho per lu ufficiale del podesta collicentia delli Signori Priori et

li debbia stare como le altre femine ad postribulare.

Item che tucte meretrice venesse in nella dicta cipta debbia stare in nel dicto locho ad postribulare et in arbitrio loro stia pagare al terzo del guadagno facesse, overo tre bolognini il di, al dicto Joanni. Et quando ce capitasse una femina bella et formosa debbia pagare quel tanto piacerà ali Magnifici Signori Priori fine in nel quarto, overo fare ad di como glie piacerà. Et tucte le dicte femine se debbia pascere et nutrire in nella taverna del dicto Joanni et non andare de fora ne a cena ne a pranzo alla pena de quaranta soldi per volta contrafacesse, della qual pena la mita sia del comune et l'altra mita de lu dicto Joanni, et quando non fosse ben tractate possano ricorrere dalli Signori Priori et stare contento ad quillo asecto glie se farrai rascionevele.

Item se per caso fosse lu dicto Joanni, roffiani et altre femine stesse in nel dicto locho avesse insieme parole iniuriose, overo facesse questione tra loro in nel dicto locho, overo sua taverna, et percotesse senza sangue overo livore, nullo podesta et ufficiali della dicta comunità possa contra loro procedere, ma la cognitione delli dicti remanga in nelli Magnifici Signori Priori che serra per li tempi.

Sia tenute le dicte femine starra in nel dicto locho, a petitione delli Magnifici Signori Priori, venire in palazzo a servire la fameglia et fare quanto per loro glie serra comandato, servando le bone usanze verso la fameglia de casa.

Fonte: A.S.Mc., *Priorale. Riformanze*, n. 34, c. 184rv.

Bestiame e mezzadria nelle campagne jesine del primo Cinquecento

di Maria Cristina Fava

I secoli XV e XVI sono per la Vallesina densi di cambiamenti di natura politica, sociale ed economica, con inevitabili rilevanti conseguenze sulla struttura delle campagne. La cessione di terre comunali a privati cittadini è il primo grande mutamento che determina a Jesi la totale ridefinizione della distribuzione della proprietà terriera. In meno di cinquant'anni, infatti, il colossale patrimonio comunale viene totalmente privatizzato: esso, secondo un catastico del 1441, ammontava complessivamente a 11.178 ettari dei quali 7715 nel territorio jesino e 3463 nei castelli del contado¹. La proprietà privata a Jesi, secondo il catasto del 1472, copre invece appena 3702 ettari ed è dunque meno della metà di quella comunale che si è formata nel corso dei secoli attraverso una lunga serie di atti di soggezione di feudatari e monasteri.

Essa inizia a disgregarsi proprio a partire da metà Quattrocento. In primo luogo il Comune, in momenti di particolari difficoltà finanziarie, si vede costretto a vendere parte delle proprie terre a privati cittadini: rilevanti, per esempio, sono le alienazioni effettuate nel 1443². Ma il patrimonio comunale è eroso anche dalla lenta ma costante usurpazione da parte dei privati, nonostante l'istituzione di "factores super terris et coptumis", per costringere coloro che dissodano e seminano terreni comunali a pagare i loro debiti o a comprare "justo pretio" i terreni che detengono illegittimamente³. Molto importante per il processo di privatizzazione è poi, nel 1496, l'ordine di Roma di recuperare tutte le proprietà comunali arbitrariamente occupate per ridistribuirle secondo criteri di rango sociale. Quanto più elevato risulta il "gradus", tanto più numerose sono le superfici assegnate: 14 some al primo, 8 al secondo, 4 al terzo e 2 infine al quarto "gradus"⁴.

Dietro la parvenza di affitti⁵, queste cessioni sono in realtà veri e propri contratti di vendita. Ed è una grande fetta della proprietà comunale quella ceduta nel 1497, pari a 2855 ettari, che si aggiunge alle numerosissime cessioni gratui-